



MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
AREA FISCALE

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

PIERFRANCESCO ZANDONA'
AVVOCATO

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO
DOTT. AREA MARKETING E
COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

FATTURAZIONE ELETTRONICA - AGGIORNAMENTO

Recentemente l'Agazia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in relazione alle modalità di compilazione delle fatture elettroniche.

Di seguito riepiloghiamo le regole principali.

FATTURA IMMEDIATA – conferme

A decorrere dal 1/07/2019:

- è possibile **emettere la fattura entro 12 gg dall'effettuazione dell'operazione;**
- nel caso di **fattura diversa da quella immediata** (cioè sia nel caso di fattura emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione o nel caso di fatturazione differita) nel documento deve **risultare anche la data "di effettuazione"** dell'operazione.

Come "Data effettuazione" si intende la data:

- di spedizione/consegna nel caso di cessione di beni, o del pagamento nel caso di prestazione di servizi
- oppure data in cui è intervenuto l'incasso (in acconto o anticipato) del corrispettivo.

Esempio

Per una cessione effettuata in data 28/09/2019, la fattura può essere:

- emessa (cioè generata ed inviata allo Sdl) il medesimo giorno: la "data dell'operazione" e la "data di emissione" coincidono ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" riporta lo stesso valore (28 settembre 2019) – cd. "fattura contestuale";
- generata il giorno dell'operazione ed inviata allo Sdl l'10/10/2019 (entro 12 gg), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della Sez. "Dati Generali") sempre con la data operazione 28/09/2019
- generata e inviata allo Sdl in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 28/09/2019 e il 12 giorno (10/10/2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della Sez. "Dati Generali") sempre con la data dell'operazione (28/09/2019).

FATTURA DIFFERITA

Per le cessioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente, documentate da un DDT o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura differita **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione, indicando gli estremi dei DDT o altri documenti analoghi.

Nel caso in cui la fattura documenti più operazioni:



- la CM 14/2019 aveva ritenuto dovesse essere riportata la data di effettuazione dell'ultima operazione (es: la data di emissione dell'ultimo DDT)
 - *la recente Risposta all'Interpello n. 389/2019 ritiene che ciò sia solo una "possibilità", e non un obbligo; infatti la data riportata nel relativo campo del file fattura deve fare riferimento al mese di esigibilità dell'imposta (cioè con la data in cui sono stati spediti/consegnati i beni cui è stato pagato il corrispettivo del servizio prestato) potendo riferirsi all'ultimo giorno di tale mese.*

Esempio della Risposta Interpello n.389/2019

Per l'emissione di un'unica fattura differita relativa a **3 cessioni** avvenute il 10, 20 e 28 settembre 2019 (con emissione dei **relativi DDT**), secondo l'agenzia il contribuente:

- può generare (ed inviare allo Sdl) la fattura in uno qualsiasi dei giorni tra il 1° ed il 15 ottobre 2019
- può indicare nel campo "Data" del file anche **l'ultimo giorno del mese (30/09/2019)**, e non solo la data dell'ultima consegna (28/09/2019).

L'Agenzia sostiene che può essere indicato:

- **un giorno qualsiasi tra la data dell'ultima cessione effettuata nel mese ed il giorno 15 del mese successivo** se la fattura è predisposta contestualmente all'invio al Sdl. L'indicazione nella fattura di una data compresa tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese successivo comporta che la relativa IVA deve essere fatta confluire nella liquidazione del mese/trimestre di effettuazione delle operazioni;
- la data di almeno una delle cessioni effettuate nel mese, attribuendo preferenza a quella dell'ultima cessione. E' comunque **possibile indicare convenzionalmente l'ultimo giorno del mese**, che individua il momento di esigibilità dell'IVA.

FATTURA "DIFFERITA" PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

In caso di effettuazione di più prestazioni di servizi nello stesso mese nei confronti dello stesso cliente, l'Agenzia, nella Risposta n. 389 afferma che *"le disposizioni che consentono di emettere un'unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta"*.

Di conseguenza **per le prestazioni di servizi l'esigibilità dell'IVA si realizza, con il pagamento del corrispettivo** e qualora lo stesso non sia intervenuto entro il mese di effettuazione delle prestazioni, la fattura emessa non può essere considerata quale "fattura differita". In assenza del pagamento non si determina l'esigibilità dell'IVA.

Pertanto la fattura riferita a più prestazioni effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso cliente, per la quale non è intervenuto il pagamento, può essere predisposta:

- entro il mese di effettuazione delle prestazioni riportando la data di predisposizione. In tal caso la relativa IVA confluisce nella liquidazione di tale mese;



- successivamente alla fine del mese di effettuazione delle prestazioni. In tal caso la relativa IVA confluisce nella liquidazione del mese corrispondente alla data indicata in fattura.

Ai fini dell'esigibilità IVA rileva la data indicata nel documento.

In ogni caso la fattura va inviata al SdI entro 12 giorni dalla Data Fattura come per le fatture immediate.

Esempio

Un soggetto ha effettuato 3 prestazioni (lavorazioni c/terzi), documentate da DDT con causale "reso lavori", di data 10.9, 20.9 e 28.9.2019. Il pagamento del corrispettivo avverrà a 30 giorni dalla data della fattura.

In tal caso, qualora la fattura elettronica tramite SdI:

- sia predisposta il 30.9.2019, indicando tale giorno nel campo "Data" del file fattura e sia inviata al SdI entro il 12.10, la relativa IVA confluisce nella liquidazione del mese di settembre;
- sia predisposta l'1.10.2019, indicando tale giorno nel campo "Data" del file fattura, ed sia inviata al SdI entro il 13.10, la relativa IVA confluisce nella liquidazione del mese di ottobre.

REGIME SANZIONATORIO

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omessa, tardiva o errata fatturazione elettronica o registrazione	Dal 90% al 180% dell'imposta con importo minimo di 500 Euro
Violazione fatturazione o registrazione senza conseguenze sul calcolo dell'IVA	Da 250 Euro a 2.000 Euro
Fatture esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge - Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione	Dal 5% al 10% dei corrispettivi con minimo di 500 Euro Se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sul reddito, le sanzioni sono comprese tra 250 Euro e 2.000 Euro

E' possibile ridurre le sanzioni mediante il ravvedimento operoso.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PARTES